

**Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2020 — BRF Singapore Foods/EUIPO — Tipiak (Sadia)**  
(Causa T-309/19) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Sadia – Marchio nazionale denominativo anteriore SAIDA – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Principio di buona amministrazione – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione»]**

(2021/C 28/59)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrente: BRF Singapore Foods Pte Ltd (Singapore, Singapore) (rappresentante: C. Mateu, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Lapinskaite, J. Crespo Carrillo e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Tipiak (Saint-Aignan de Grand-Lieu, Francia) (rappresentanti: M. Antoine-Lalance e M. Aitelli, avvocati)

### Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 marzo 2019 (procedimento R 1834/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Tipiak e la BRF Singapore Foods.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La BRF Singapore Foods Pte Ltd supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Tipiak.
- 3) L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) supporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 246 del 22.7.2019.

**Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2020 — BRF Singapore Foods / EUIPO — Tipiak (SADIA)**  
(Causa T-310/19) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo SADIA – Marchio nazionale denominativo anteriore SAIDA – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Principio di buona amministrazione – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione»]**

(2021/C 28/60)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrente: BRF Singapore Foods Pte Ltd (Singapore, Singapore) (rappresentante: C. Mateu, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Lapinskaite, J. Crespo Carrillo e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Tipiak (Saint-Aignan de Grand-Lieu, Francia) (rappresentanti: M. Antoine-Lalance e M. Aitelli, avvocati)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 marzo 2019 (procedimento R 1857/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Tipiak e la BRF Singapore Foods.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La BRF Singapore Foods Pte Ltd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Tipiak.
- 3) L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporterà le proprie spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 246 del 22.7.2019.

---

**Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2020 — UI/Commissione**

(Causa T-362/19) (<sup>1</sup>)

*(«Funzione pubblica – Funzionari – Indennità di espatrio – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'allegato VII dello Statuto – Diniego della concessione dell'indennità di espatrio – Residenza abituale – Luogo di esercizio dell'attività professionale principale – Periodo di riferimento di cinque anni»)*

(2021/C 28/61)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: UI (rappresentante: J. Diaz Cordova, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e A.-C. Simon, agenti)

**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e volta, da un lato, all'annullamento della decisione del 27 agosto 2018 dell'Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione, con cui è stato negato al ricorrente il beneficio dell'indennità di dislocazione e, dall'altro, al risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe asseritamente subito a causa di tale fatto.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) UI è condannato alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 305 del 9.9.2019.